



CITTÀ DI FELTRE

REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA CIVILE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 14 del 28/04/2014

Indice generale

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento.....	4
Art. 2 – Ambito, vigilanza e sanzioni.....	4
Art. 3 – Esibizione titolo.....	4
Art. 4 – Destinazione dei proventi del presente Regolamento.....	4
CAPO II – SICUREZZA URBANA.....	4
Art. 5 – Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici.....	5
Art. 6 – Conservazione e manutenzione di edifici e manufatti.....	5
Art. 7 – Trasporto e uso di oggetti pericolosi.....	5
Art. 8 – Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori.....	5
Art. 9 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.....	6
Art. 10 – Alberi, rami e siepi.....	6
Art. 11 – Sosta di biciclette.....	6
CAPO III – CONVIVENZA CIVILE: IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL’ABITATO E DELLE AREE VERDI.....	7
Art. 12 – Attività vietate nell'uso del suolo pubblico.....	7
Art. 13 – Pulizie e ripristini.....	7
Art. 14 – Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti.....	7
Art. 15 – Attività ludiche nei luoghi pubblici	7
Art. 16 – Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici.....	8
Art. 17 – Norme di convivenza civile.....	8
Art. 18 – Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri.....	8
Art. 19 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde.....	9
Art. 20 – Numerazione civica.....	9
Art. 21 – Disciplina dell'attività campeggistica	9
Art. 22 – Fruibilità delle fontane pubbliche.....	9
Art. 23 – Norme in materia di accattonaggio.....	10
CAPO IV – NEVE E GHIACCIO.....	10
Art. 24 – Sgombero della neve - doveri dei frontisti.....	10
Art. 25 – Doveri dei proprietari di automobili o altri mezzi che occupano il ciglio della strada, area pubblica o pubblici posteggi durante le nevicate.....	10
Art. 26 – Supporto del Comune alle persone che presentano casi di disabilità.....	11
CAPO V – TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE	11
Art. 27– Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici.....	11
CAPO VI – ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	11
Art. 28 – Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa.....	12
Art. 29 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale.....	12
Art. 30 – Vendita e somministrazione di alcolici.....	12
Art. 31 – Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune.....	12
CAPO VII – ARTE DI STRADA.....	13
Art. 32 – Definizione di arte di strada e sottrazione al regime dell’occupazione di suolo pubblico	13
Art. 33 – Orari e spazi.....	13
Art. 34 – Norme per l’esercizio dell’arte di strada.....	13
Art. 35 – Controllo e sanzioni.....	14
Art. 36 – Responsabilità	14

CAPO VIII – AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE.....	15
Art. 37 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità.....	15
Art. 38 – Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale.....	15
Art. 39 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori.....	15
Art. 40 – Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità.....	15
CAPO IX – SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE.....	16
Art. 41 – Sanzioni.....	16
Art. 42 – Diffida Amministrativa.....	17
Art. 43 – Entrata in vigore.....	17

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nella città di Feltre, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.
2. Il regolamento si suddivide nei seguenti capi:
 - Capo I - Disposizioni generali.
 - Capo II - Sicurezza urbana.
 - Capo III - Convivenza civile: igiene urbana, tutela e decoro dell'abitato e delle aree verdi
 - Capo IV - Neve e ghiaccio.
 - Capo V - Tutela dall'inquinamento acustico e dalle emissioni fastidiose.
 - Capo VI - Attività lavorative.
 - Capo VII - Arte di strada.
 - Capo VIII - Azioni di convivenza civile e coesione sociale.
 - Capo IX - Sanzioni ed entrata in vigore
3. il regolamento specifica non solo le sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme, ma allo stesso tempo promuove alcuni comportamenti virtuosi volti alla promozione della legalità e della coesione sociale, al fine di rendere Feltre una città sempre più aperta e vivibile.

Art. 2 – Ambito, vigilanza e sanzioni

1. Il regolamento si applica a tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.
2. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti appositamente individuati dell'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'atto di affidamento.
3. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di convivenza civile.

Art. 3 – Esibizione titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 4 – Destinazione dei proventi del presente Regolamento

1. Tutti i proventi derivanti dalle eventuali sanzioni combinate ai sensi del presente Regolamento sono destinati per metà al finanziamento delle spese sul sociale e per l'altra metà al fondo per la manutenzione delle aree verdi.

CAPO II – SICUREZZA URBANA

La sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti, il benessere delle persone e l'integrità delle cose – in particolare di quelle pubbliche – e da norme che

regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.

Art. 5 – Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Le gronde e le tubature di raccolta delle acque piovane non possono essere scaricate libere sulla pubblica via, area pubblica o ad uso pubblico ma devono essere opportunamente convogliate alle tubature di scarico o pozzi a perdere, con le modalità indicate e previste dalla normativa e regolamenti in materia.
3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 6 – Conservazione e manutenzione di edifici e manufatti

1. I proprietari di edifici e manufatti antistanti alle aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree, conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato e decoro ai fini della sicurezza e salute pubbliche.
2. I proprietari e possessori di edifici, fatto salvo il rispetto di leggi, regolamenti e vincoli se presenti, ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo o costituiscono situazione di degrado e mancanza di decoro. L'intervento oltre che d'iniziativa, potrà essere richiesto dall'Amministrazione Comunale a fronte della valutazione dello stato di necessità o pericolo eseguita dal competente ufficio Tecnico.
3. I proprietari e possessori di edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata, utilizzando materiali idonei e conformi alle normative di legge previste in materia di sicurezza e segnalazione dei cantieri.
4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato l'ufficio Tecnico Comunale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore, termine che può essere derogato con decisione dell'Amministrazione in caso di edifici di interesse storico architettonico culturale.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 7 – Trasporto e uso di oggetti pericolosi

1. Il trasporto a mano o a spalla di scale, aste metalliche o in genere d'oggetti di lunghezza superiore a tre metri è effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per i passanti.
2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie e nel rispetto di quanto in esse indicate.
3. Salva l'applicazione di specifiche sanzioni se previste dal codice della strada, in via residuale, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 8 – Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare

disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato in conformità con quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale e d'igiene, e in ogni caso solo a fronte dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquidi.

2. Salva l'applicazione di specifiche sanzioni se previste dal codice della strada o dalle norme in materia di igiene pubblico e di sanità, in via residuale, chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.
3. Si fa espresso rinvio anche alle disposizioni del Regolamento di Polizia Rurale.

Art. 9 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.
3. È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre attività che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità in assenza di precauzione idonee secondo perizie ed esigenza.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 10 – Alberi, rami e siepi

1. I proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali, vicinali e di uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili sia all'interno che all'esterno dei centri abitati del Comune di Feltre, devono provvedere a mantenere le siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione, ivi comprese le piante di alto fusto, permanentemente regolati in modo tale da evitare restringimenti della strada, marciapiedi e piste ciclabili, garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione, assicurare la piena visibilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Devono altresì ridurre opportunamente o tagliare le piante che per età, altezza, stato vegetativo e collocazione possano interessare la sede pubblica in caso di caduta parziale o totale o in caso di eventi atmosferici tipo vento, neve, ecc. anche se eccezionali o imprevisti. Per le piante di particolare pregio, vanno ottenute le previste autorizzazioni presso l'Ufficio Tecnico comunale .
2. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali. È vietato l'abbruciamento, tranne i periodi in deroga come disciplinati dalle disposizioni vigenti.
3. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono foglie, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati che possano interessare il piano stradale, pedonale o ciclabile.
4. Le superfici erbate ubicate in centro urbano vanno tagliate almeno 2 volte nell'arco dell'anno e comunque per un numero idoneo di volte in modo che sia mantenuto il decoroso dell'area e sia evitato il proliferare e lo stanziamento di insetti ed animali vari.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00. nonché al tempestivo ripristino del decoro dei luoghi provvedendo direttamente, fatta salva l'azione sostitutiva dell'amministrazione con spese a carico del proprietario/i.

Art. 11 – Sosta di biciclette

1. La sosta di biciclette è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a depositi di bici e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta.

2. Salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste dal codice della strada, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

CAPO III – CONVIVENZA CIVILE: IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere in un ambiente sano e gradevole – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura, l'igiene ed il rispetto del territorio e dei fabbricati urbani, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Art. 12 – Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

1. E' proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, ovvero recare disagio o pericolo alle persone come, a titolo esemplificativo, il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0 gradi.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 13 – Pulizie e ripristini

1. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il concessionario pulisce e ripristina l'area utilizzata.
2. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
3. Per quanto concerne le disposizioni in materia di pulizie e ripristini riguardanti gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere si rimanda all'apposito regolamento comunale dei mercati.
4. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00, fatto salva l'applicazione di altri specifici legge e regolamenti.

Art. 14 – Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in uno stato decoroso.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale, nel rispetto delle procedure di legge, ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni.
4. Chi viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 15 – Attività ludiche nei luoghi pubblici

1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni

pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.

2. Agli ingressi dei parchi pubblici sono indicate le relative norme comportamentali, alla cui trasgressione l'Amministrazione può disporre l'allontanamento, il pagamento di una sanzione pecuniaria, se prevista, il risarcimento del danno, se provocato.

Art. 16 – Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità. A titolo esemplificativo e non esaustivo risulta quindi vietato:
 - a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
 - b) posizionare, appoggiare, o legare biciclette e moto sui monumenti o sulle barriere di protezione degli stessi;
 - c) gettare a terra carte, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00 e al risarcimento del danno eventualmente provocato.

Art. 17 – Norme di convivenza civile

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti nelle specifiche materie, in tutto il territorio del Comune di Feltre è vietato:
 - a) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, sputare, esporre al pubblico organi sessuali;
 - b) occupare indebitamente con apparecchiature private spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
 - c) lavare veicoli e animali sul suolo pubblico;
 - d) abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali – fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento – così come somministrare in centro storico e urbano qualunque tipo di alimento ai piccioni;
 - e) abbandonare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via;
 - f) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato.
 - g) Attuare la raccolta da parte di chiunque, se non preventivamente autorizzata, di fondi e/o sottoscrizioni, petizioni, ecc., arrecando disturbo ai passanti o alle persone presenti sulla pubblica via.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma da € 25,00 ad € 250,00. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e quant'altro occupi il suolo pubblico e cessare il comportamento vietato.

Art. 18 – Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

1. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere.
2. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il territorio comunale, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune di Feltre si riserva eventualmente di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00. Il trasgressore dovrà inoltre provvedere a sue spese al ripristino del manufatto. La sanzione è triplicata se la trasgressione viene compiuta a danno di edifici o manufatti di rilevante interesse storico e/o architettonico.

Art. 19 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i comportamenti che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:
 - a) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare intenzionalmente danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b) entrare nelle aiuole e nei recinti;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
 - d) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 20 – Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00. I trasgressori adempiono le disposizioni del comma 2 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

Art. 21 – Disciplina dell'attività campeggistica

1. Salvo specifica autorizzazione, su tutto il territorio comunale è vietata: la sosta in forma campeggistica in tende, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento o utilizzati a tale scopo, in forma singola o collettiva su area pubblica e privata se priva dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.
2. A coloro che sostano in forma campeggistica in violazione al presente regolamento previa intimazione anche verbale di cessazione dell'attività di campeggiamento, con apposita ordinanza sarà disposto di lasciare il territorio comunale entro un limite massimo di ore 8, stante l'inottemperanza all'ordine si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 c.p.
3. All'accertamento dell'attività campeggistica seguirà, oltre all'applicazione di quanto disposto al comma 2°, la sanzione amministrativa di cui all'art. 41 del presente regolamento.
4. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e quant'altro occupi il suolo pubblico e cessare il comportamento vietato. Nel caso non venga effettuato il ripristino dei luoghi, provvederà l'Amministrazione come previsto all'art. 41 del presente regolamento.
5. Le violazioni alle norme del vigente Codice della Strada, se accertate, sono applicate a prescindere dai punti precedenti.
6. Per la definizione di sosta in "forma campeggistica ed assimilata" si richiama quanto disposto nella circolare nr. 0000277 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i

Trasporti Terrestri - Direzione Generale della Motorizzazione del 15 gennaio 2008.

Art. 22 – Fruibilità delle fontane pubbliche

1. Il Comune di Feltre promuove l'uso delle pubbliche fontane in quanto l'acqua deve essere considerata un bene comune a cui tutti possono accedere. Per garantire a tutti la fruibilità delle pubbliche fontane sono vietati i seguenti comportamenti che possono comprometterne la funzionalità:
 - a) Immergersi completamente all'interno della fontana;
 - b) Approvvigionarsi di una quantità d'acqua tale da essere incompatibile con l'uso alimentare privato e domestico.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 23 – Norme in materia di accattonaggio

1. Il Comune di Feltre promuove la solidarietà fra le persone, ritenendo il principio della carità uno dei cardini delle società umane. È doveroso richiamare in questo articolo il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 519 del 28 dicembre 1995 che dichiarò incostituzionale il reato di accattonaggio. Per i giudici della Corte infatti "la tutela dei beni giuridici della tranquillità pubblica e dell'ordine pubblico non può dirsi seriamente posta in pericolo dalla mera mendicizia che si risolve in una semplice richiesta d'aiuto".
2. Per garantire la sicurezza pubblica è opportuno vietare alcuni comportamenti che possano mettere a rischio l'incolumità fisica e psicologica delle persone. In particolare è vietato:
 - a) raccogliere questue ed elemosine molestando i passanti o i conducenti dei veicoli;
 - b) svolgere l'attività di accattonaggio sulla carreggiata, nei luoghi di cura e/o di culto, nei cimiteri, a meno dei 100 mt. dagli stessi e dalle scuole e dai siti di interesse turistico;
 - c) svolgere l'attività di accattonaggio coinvolgendo minori ed esibendo malformazioni;
 - d) lo sfruttamento e l'utilizzo di animali per l'accattonaggio. Se rinvenuti in simili circostanze, gli animali saranno sequestrati dagli organi di Polizia.
3. E' disposto che, qualora gli Organi preposti accertino la presenza di persone dedite all'accattonaggio, si provveda all'identificazione delle stesse ed alla segnalazione dell'evento ai Servizi Sociali del Comune, sede dell'organo accertante, ed al Comune di residenza o dimora; ognuno per la parte di competenza, attuerà idonei e tempestivi interventi assistenziali.
4. Chi viola le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00 fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti.

CAPO IV – NEVE E GHIACCIO

Art. 24 – Sgombero della neve - doveri dei frontisti

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I locatari e detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri:
 - a) provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti sul suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose;
 - b) segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento, a norma di legge, delle aree a rischio. Tale operazione dev'essere comunicata, con immediatezza, al Comune;
 - c) rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei loro fruitori, evitando di gettarla in mezzo alla strada o sui marciapiedi.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 25 – Doveri dei proprietari di automobili o altri mezzi che occupano il ciglio della strada, area pubblica o pubblici posteggi durante le nevicate

1. Nel caso di nevicate abbondanti, previa comunicazione del Comune di Feltre, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, area pubblica o pubblici posteggi spostandoli in parcheggi privati, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici atti al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, area pubblica o pubblici posteggi, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al momento delle operazioni di pulizia della strada.
2. Salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste dal codice della strada, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 26 – Supporto del Comune alle persone che presentano casi di disabilità

1. Le persone che non sono in grado per patologie croniche, o situazioni di handicap, o comunque per cause di forza maggiore, di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati negli articoli 24 e 25 del presente Regolamento possono comunicare la loro situazione all'ufficio Tecnico Comunale e chiederne il supporto.

CAPO V – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Il Comune di Feltre tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Art. 27– Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti previsti dal Regolamento Acustico Comunale, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 5 minuti.
2. Nell'ambito del territorio comunale è consentita la pubblicità fonica eseguita con qualsiasi mezzo acustico unicamente in occasione di manifestazioni aventi carattere culturale, religioso, turistico, sportivo, politico (per la quale disciplina si rimanda alla vigente norma speciale), previa autorizzazione del competente ufficio comunale, secondo le norme contenute nel Regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni.
3. La pubblicità di cui al comma 2 è di norma autorizzata negli orari cui sono consentite le attività rumorose temporanee indicate nel Regolamento acustico comunale .
4. E' sempre vietata la pubblicità fonica a distanza minore di 200 metri da ospedali, case di cura e case di riposo e, durante le ore di lezione o cerimonie religiose, scuole ed edifici di culto.
5. Chiunque violi la disposizione di cui al 1° comma è punito con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.
6. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, fatte salve le disposizioni tributarie contenute nel Regolamento per la disciplina della Pubblicità .
7. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione prevista al comma 2 o viola la disposizione di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

CAPO VI – ATTIVITÀ LAVORATIVE

Le attività lavorative si riferiscono ad ogni attività di lavoro subordinato, autonomo, o di impresa a norma del codice civile. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina alcuni aspetti di interessi e competenza comunale.

Art. 28 – Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa.

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
2. Durante l'orario d'esercizio porte e finestre dell'attività potranno rimanere aperte se non viene causato disturbo alla quiete pubblica, altrimenti dovranno rimanere chiuse; sempre durante l'orario d'esercizio dovrà essere evitato che la clientela stazioni all'esterno dei pubblici esercizi creando disturbo o disagio ai residenti ed utenti della strada. Nel caso pervengano lamentele per rumori o altro riconducibili al pubblico esercizio, e quindi a diretta responsabilità del gestore l'attività, l'organo di polizia che interviene adotterà, di conseguenza, le misure più opportune a tutela della quiete pubblica salvo oggettive situazioni strettamente connesse all'ordine pubblico suscettibili di diversi e/o più opportuni provvedimenti.
3. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico, immediatamente dopo la chiusura del locale ed entro un'ora dalla stessa, dovranno:
 - a) effettuare la pulizia dell'area antistante gli esercizi pubblici, per un raggio di 30 m. dall'entrata, previa verifica che nelle immediate adiacenze non siano stati abbandonati rifiuti riconducibili all'attività;
 - b) rimuovere gli arredi ed i contenitori esterni ai locali e collocarli in strutture tali da non essere utilizzati da parte di chiunque;
 - c) verificare che il deflusso degli avventori avvenga senza causare disturbo alla quiete pubblica e nell'assoluto rispetto della civile convivenza.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.
5. Eventuali deroghe agli orari e autorizzazioni ad intrattenimenti all'esterno non potranno essere concesse in presenza di segnalazioni e/o violazioni accertate nel corso dell'anno solare.
6. Nel caso pervengano segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone o siano segnalati comportamenti indecorosi, fatta salva l'azione penale, previo accertamento della fondatezza di quanto segnalato e sussistendone i presupposti saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 41.
7. Sono considerate conseguenti, per l'applicazione dell'inasprimento graduale delle somme e sanzioni accessorie, le violazioni accertate entro un periodo di 365 giorni dall'ultima violazione accertata. Le violazioni accertate tra loro, con intervallo superiore a 365 giorni, non sono considerate conseguenti.

Art. 29 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

1. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
2. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 30 – Vendita e somministrazione di alcolici

1. Richiamate le vigenti disposizioni viene ribadito il divieto di vendita e/o somministrazione a minori di anni 18 in esercizi commerciali ed in locali di pubblico esercizio. I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art.689 del Codice Penale.

Art. 31 – Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma della Città di Feltre, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

CAPO VII – ARTE DI STRADA

Art. 32 – Definizione di arte di strada e sottrazione al regime dell'occupazione di suolo pubblico

1. Il Comune di Feltre riconosce l'arte in strada come fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche.
2. L'arte in strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento.
3. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico come previsto dal Regolamento comunale per l'occupazione spazi aree pubbliche nonché del regolamento per la concessione delle aree comunali alle attività di spettacolo viaggiante.

Art. 33 – Orari e spazi

1. Gli orari previsti e gli spazi idonei, salvo diverse comunicazioni per specifiche iniziative inviate al Comandante del Corpo di Polizia Locale da parte dell'Ufficio attività culturali di questo Comune sono:
 - a) tutte le giornate feriali e festive dell'anno; nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00; nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 24.00;
 - b) Spazi: le zone pedonali corrispondenti ad un raggio di tre metri dall'apposito cartello segnaletico posto, a norma ed in attuazione del presente capo, nelle seguenti aree di circolazione:
 - entrata Galleria Romita (da Campogorgio), angolo Banca del Veneto e Porta Imperiale, prossimità della fontana in area ex manifattura, Piazzale Silvio Guarnieri, Piazzetta Trento e Trieste, Via Mezzaterra davanti Palazzo Villabruna – Bellati, Piazzetta Iacopo Odoardi, inizio Salita Muffoni (da Via Mezzaterra), Piazza V. Emanuele (davanti al Punto informazioni VCA), inizio Salita Bernardino Guslini, slargo fontana di Via Roma;
2. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.
3. L'Amministrazione comunale si riserva per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, quali, a titolo esemplificativo, la concomitanza di manifestazioni, lavori in corso etc., di vietare temporaneamente l'arte in strada anche negli spazi menzionati.
4. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione possono contattare personalmente degli artisti di strada e farli esibire nelle aree pubbliche circostanti alla loro attività anche se non segnalate da apposita segnaletica purché vengano rispettate tutte le disposizioni del presente capo.

5. Il Sindaco ha facoltà di apportare deroghe, variazioni ed integrazioni per quanto attiene gli orari e le aree interessate all'esercizio dell'arte in strada.

Art. 34 – Norme per l'esercizio dell'arte di strada

1. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto necessario strettamente allo spettacolo.
2. All'artista di strada è consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, rientrino entro la normale soglia di tollerabilità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3. In ogni caso deve essere rispettata la quiete pubblica e non possono essere superati i decibel previsti dalla legge.
4. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo e alla durata della sue esibizione, del mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica. Lo stesso è altresì responsabile circa la titolarità di eventuali altre autorizzazioni quali, a titolo esemplificativo, i permessi SIAE.
5. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.
6. Il passaggio a cappello tra il pubblico dell'artista di strada alla fine della sua performance, non è in contrasto con il comma precedente.
7. E' vietato all'artista esercitare il commercio ambulante, ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità che non sia in osservanza delle norme vigenti.

Art. 35 – Controllo e sanzioni

1. Gli agenti di Polizia Locale e degli altri corpi di polizia a valenza generale, per motivi di ordine pubblico, per prevenire o limitare occasioni di disturbo, per garantire a tutti i fruitori equa possibilità di utilizzo degli spazi, d'ufficio o su richiesta dei residenti o dei titolari delle attività commerciali poste nei pressi delle postazioni, possono ingiungere agli occupanti una rotazione nell'ambito degli spazi previsti a norma dell'art. 33 comma primo, sub b).
2. Gli agenti del corpo di Polizia Locale possono altresì ordinare l'allontanamento immediato dell'occupante, sospendendo temporaneamente la possibilità per questi di fruizione degli spazi, nei casi di:
 - a) violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 33, commi 1, 2 e 3, all'art. 34, commi 1, 4, 5 e 7;
 - b) emissioni percettibili eccedenti l'ordinaria soglia di tollerabilità,;
 - c) utilizzo delle aree per azioni di accattonaggio o mendicanza, anche se affiancate o correlate alle attività di cui all'art. 32, comma 1, del presente regolamento;
 - d) mancato ottemperamento dell'ordine di rotazione di cui al comma precedente.
3. Con provvedimento del Comandante del corpo di Polizia Locale può essere interdetto l'utilizzo degli spazi di cui all'art. 33, comma primo, sub b), per un periodo da 2 a 24 mesi, quale misura accessoria oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie già previste,
 - a) ai fruitori che abbiano violato le prescrizioni di cui ai commi quarto, quinto e settimo dell'art. 34;
 - b) a coloro che non abbiano ottemperato all'ordine di allontanamento di cui al comma 2 del presente articolo;
 - c) a coloro che contestualmente all'utilizzo degli stessi si siano resi colpevoli della commissione di illeciti penali;
 - d) a coloro che non abbiano provveduto tempestivamente a saldare le sanzioni pecuniarie comminate a norma del presente capo.
4. Al fine di garantire l'esecuzione ed effettività della misura di cui al comma 3 del presente

articolo è istituito apposito registro curato dal corpo di Polizia Locale.

5. Chi viola le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 dell'art. 33, dell'art. 34, dei commi 2 e 3 dell'art. 35 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 36 – Responsabilità

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

CAPO VIII – AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE

Art. 37 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune di Feltre promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro le donne ed i minorenni, per le quali il Comune agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime.
2. La Polizia Locale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito, collabora con gli istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.

Art. 38 – Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

1. Il Comune di Feltre intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore della città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse.

Art. 39 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Locale cooperano, secondo le disposizioni di legge, con tutti i soggetti competenti. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Locale potrà accompagnare le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri luoghi indicati dagli organi competenti.
2. Nel caso di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Locale, se ne è richiesto l'intervento, affianca i servizi sociali nell'identificazione del minore e nel ricovero presso un centro di accoglienza. Qualora i minori siano di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di Polizia. In tutti i casi succitati, viene trasmessa la relativa segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

Art. 40 – Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità

1. Sono considerati virtuosi, per la tutela della sicurezza urbana e per una civile convivenza, i seguenti comportamenti:
 - a) rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità, mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso, o segnalando alla Polizia

- Municipale eventuali abusi;
- b) l'autorizzazione nei regolamenti condominiali del gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
 - c) l'aiuto alle persone anziane, diversamente abili o a quelle che, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento;
 - d) educare al rispetto di tutti all'accoglienza ed all'armonia civile;
 - e) ogni azione che prevenga e sconfigga il razzismo;
 - f) la pulizia e la cura di luoghi e spazi pubblici;
 - g) i rapporti di buon vicinato, soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate o con limitate capacità motorie;
 - h) l'attenzione all'altro/a e la difesa delle persone discriminate e più deboli;
 - i) L'apposizione, da parte degli amministratori dei condomini, di una targa visibile, di qualsiasi materiale, nell'atrio degli edifici amministrati, contenente il proprio nominativo, l'indirizzo ed il proprio recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio;
 - j) sgomberare dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei proprietari, gestori o affittuari, o da chi abbia la disponibilità di un edificio o ne sia responsabile, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali davanti all'ingresso di abitazioni o esercizi commerciali, o provvedere ad eliminare eventuali pericoli per i passanti;
 - k) illuminare gli ingressi ed i cortili dei condomini durante la notte con luci esterne;
 - l) assicurare gli immobili, a cura dei proprietari di case o condomini, contro gli infortuni e/o i danni causati a terzi in seguito a crolli, esplosioni di bombole, allagamenti, cadute di tegole o cornicioni;
 - m) tenere conto, nell'utilizzo di materiali pirotecnici, delle esigenze di tutela oltretutto delle persone, anche degli animali.

CAPO IX – SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 41 – Sanzioni

1. Fermo restando le vigenti norme di natura penale, civile e amministrativa, coloro i quali contravverranno alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in via generale, saranno soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 con obblazione in via breve di euro 50,00 con le modalità e procedure di cui alla Legge 689/1981 e successive modificazioni.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori richiamati per specifici articoli del regolamento.
3. Per le violazioni riferibili all'art. 28 saranno applicate le sanzioni di seguito riportate:
 - a) la prima violazione comporterà la sanzione di euro 50,00;
 - b) la seconda violazione, accertata entro i termini di cui al comma 6, comporterà il raddoppio della predetta sanzione, pari ad euro 100,00;
 - c) in caso di ulteriore violazione all'art. 28, accertata entro i termini di cui al comma 7, la sanzione iniziale viene ulteriormente aumentata, pari ad euro 200,00, incrementando l'importo ad euro 400,00 alla quarta violazione fino al massimo di euro 500,00 per la quinta e le seguenti.

Si potrà procedere all'adozione del provvedimento di riduzione dell'orario di apertura del pubblico esercizio anticipando la chiusura, partendo con un'ora contestualmente alla prima violazione dell'articolo 28.

Si procederà all'adozione del provvedimento di riduzione dell'orario di apertura del pubblico esercizio anticipando la chiusura, partendo con un'ora contestualmente alla seconda violazione dell'articolo 28, incrementata di un'ora per ogni successiva violazione fino al raggiungimento dell'orario minimo d'apertura previsto dalla legge.

La durata del periodo di riduzione dell'orario sarà prevista nell'apposito provvedimento che non potrà comunque essere inferiore a 7 giorni comprensivi di un fine settimana. Per le violazioni seguenti il periodo di decurtazione dell'orario di chiusura sarà deciso avuto riguardo alla situazione in essere.

Per l'applicazione delle disposizioni nel presente comma viene fatto riferimento alle modalità e procedure di cui alla Legge 689/1981 e successive modificazioni.

4. Per le violazioni riferibili all'art. 16 e 17, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui comma 1 del presente articolo, all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori previste in euro 100,00 (cento euro) per la chiamata d'intervento del personale incaricato, aumentate di euro 50,00 (cinquanta euro) per ogni periodo minimo, rapportato alla mezz'ora, nel quale il personale rimane impegnato nelle operazioni di pulizia e rimozione.
5. La pendenza di verbali non ancora pagati riferibili all'esercizio dell'attività, anche se in fase di ricorso ai vari livelli, elevati a carico di attività commerciali, di pubblico esercizio o ai loro titolari, previo valutazione caso per caso ed avuto riguardo alla natura della violazione, potrà essere motivo ostativo per ottenere deroghe o altri benefici finché i provvedimenti non siano oblati o definiti.
6. Sono considerate conseguenti, per applicazione dell'inasprimento graduale delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal presente regolamento, le violazioni accertate entro un periodo di 365 giorni dall'ultima violazione accertata. Le violazioni accertate, con intervallo temporale tra loro superiore a 365 giorni, non sono considerate conseguenti.

Art. 42 – Diffida Amministrativa

1. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. E' applicata per le fattispecie previste dai seguenti articoli del presente regolamento artt.: 5 – 6 – 10 – 13 – 14 – 20 – 24 – 29.
2. L'invito è contenuto nel processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.
3. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato.
4. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

Art. 43 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione che lo approva. Da tale data si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari che disciplinano le materie oggetto dello stesso.